REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali

elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 364
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 12/RC/EL

A lista d'inoltro

Udine, data protocollo

TRASMISSIONE VIA PEC E MAIL

Oggetto: Elezioni regionali e comunali 2023. Voto domiciliare. Voto dei degenti in ospedali e case di cura. Voto dei detenuti. Voto dei non deambulanti. Voto assistito. Indicazioni di carattere igienico –sanitario.

PREMESSA

In relazione allo svolgimento delle elezioni regionali e comunali del 2 e 3 aprile 2023 (con eventuale turno di ballottaggio per i Comuni di Sacile e Udine domenica e lunedì 16 e 17 aprile 2023), si ritiene opportuno fornire i consueti elementi informativi in ordine all'esercizio del diritto di voto da parte di alcune categorie di elettori ammessi ad esercitarlo con procedura speciale.

In linea generale, si precisa che la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 *(Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale)* regola compiutamente questi casi particolari agli articoli 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42 e 43, in maniera sostanzialmente analoga a quella della legge statale.

1. VOTO DOMICILIARE: ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità sono ammessi al voto a domicilio, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 28/2007.

Si considerano elettori intrasportabili quegli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'articolo 23 della legge regionale 28/2007 (e cioè del servizio di trasporto che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale).

L'elettore avente diritto al voto domiciliare, ai fini dell'esercizio del voto al proprio domicilio, **deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora**. Tale dichiarazione - ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della l.r. 28/2007 - deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione. Pertanto, si rappresenta che la dichiarazione relativa alla tornata elettorale del 2 e 3 aprile p.v. dovrà essere

presentata al sindaco del comune di iscrizione elettorale **entro lunedì 13 marzo** p.v.. Come ricordato più volte dal Ministero dell'interno, in un'ottica di garanzia del diritto al voto costituzionalmente tutelato, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale ballottaggio nei Comuni di Sacile e Udine, redatta in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.

La dichiarazione deve, inoltre, essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione (16 febbraio 2023); tale certificazione medica, per non indurre incertezze, deve attestare l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'articolo 42, della l. r. 28/2007, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato potrà attestare l'eventuale necessità dell'accompagnatore per l'esercizio del voto (c.d. voto assistito, vedi *infra*).

Ciò premesso, **si invitano i dirigenti delle Aziende sanitarie in indirizzo a porre in essere ogni misura organizzativa idonea affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici**.

Si ricorda, inoltre, che nelle elezioni regionali, per essere ammesso al voto domiciliare, l'elettore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimorare in un comune della Regione, mentre nelle elezioni comunali, l'elettore è ammesso al voto domiciliare solo se dimora nel comune di iscrizione elettorale.

Sono applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'articolo 23, comma 4, della l. r. 28/2007, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati non possono essere candidati né parenti, fino al quarto grado, di candidati.

I sindaci di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò. Se il comune di iscrizione elettorale e quello di dimora non coincidono, nel solo caso delle elezioni regionali, il sindaco di iscrizione comunica il nominativo dell'elettore che vota a domicilio al sindaco del comune dove avverrà la raccolta del voto.

I nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare sono inseriti in elenchi, distinti per sezione elettorale, con l'indicazione per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;

- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o, per le sole elezioni regionali, presso una sezione di un altro comune;

- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o, per le sole elezioni regionali, presso una sezione di un altro comune.

Tali elenchi verranno consegnati ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

Tale supporto consisterà, in primo luogo, nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, utilizzando a tali fini e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'articolo 23, comma 1, della l.r. 28/2007, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

2. VOTO DEI DEGENTI IN OSPEDALI, CASE DI CURA E LUOGHI DI DETENZIONE

Ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 28/2007, **i degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero**, purché ubicato in un comune della Regione. Nelle elezioni comunali, i degenti in ospedali e case di cura e i detenuti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o detenzione purché siano elettori del comune e il luogo di ricovero o detenzione sia ubicato nello stesso comune.

In concreto:

A) OSPEDALI E CASE DI CURA CON ALMENO 200 POSTI LETTO (SEZIONE OSPEDALIERA)

In queste strutture è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500. Si tratta della c.d. sezione ospedaliera prevista dall'articolo 39, della l. r. 28/2007. La sezione ospedaliera provvede anche allo scrutinio dei voti.

B) OSPEDALI E CASE DI CURA CON ALMENO 100 E FINO A 199 POSTI LETTO; LUOGHI DI DETENZIONE (SEGGIO SPECIALE)

In tali strutture il voto degli elettori viene raccolto da un Seggio speciale composto da un presidente e da due scrutatori. La previsione normativa di riferimento è, in questo caso, l'articolo 40 della più volte citata l. r. 28/2007.

I compiti del Seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Allo scrutinio delle schede provvede la sezione elettorale ordinaria.

C) OSPEDALI E CASE DI CURA CON MENO DI CENTO POSTI LETTO (UFFICIO DISTACCATO)

In queste strutture il voto viene raccolto dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario (Ufficio distaccato, costituito ai sensi dell'articolo 41 della l. r. 28/2007). Le schede votate vengono portate alla sezione elettorale. I compiti dell'Ufficio distaccato sono pertanto limitati esclusivamente alla raccolta del voto. Allo scrutinio delle schede provvede la sezione elettorale ordinaria.

Con le stesse modalità, l'esercizio del diritto di voto deve inoltre essere assicurato in quelle strutture (case di riposo, strutture dedicate all'assistenza ed alla riabilitazione dei lungodegenti) che, pur non rientrando nella categoria dei presidi ospedalieri, abbiano al loro interno una struttura sanitaria "seppur di modesta portata", quale un'infermeria.

Infine, devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le stesse modalità sopra illustrate, anche i tossicodipendenti degenti presso le strutture medesime.

3. PROCEDURA PER L'AMMISSIONE ALLA VOTAZIONE NEI LUOGHI DI CURA E DI DETENZIONE

Secondo quanto previsto dagli articoli 38 e 43 della l. r. 28/2007, per poter esercitare il diritto di voto nel luogo di cura, gli interessati devono far pervenire al sindaco, per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto, apposita dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. Medesima procedura devono seguire i detenuti che devono far pervenire al sindaco, per il tramite del direttore dell'istituto, apposita dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di votare nel luogo di detenzione.

Dette dichiarazioni devono pervenire al comune entro il terzo giorno antecedente la data della votazione (**giovedì 30 marzo** - termine peraltro meramente ordinatorio) e devono recare in calce l'attestazione del direttore sanitario o del direttore dell'istituto comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore; devono inoltre contenere cognome, nome, luogo, data di nascita e domicilio dell'elettore nonché il numero della sezione elettorale alla quale è assegnato ed il numero di iscrizione nelle liste sezionali, dati questi ultimi desumibili dalla tessera elettorale.

Il sindaco dovrà rilasciare immediatamente ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta inclusione degli stessi negli elenchi che saranno successivamente consegnati ai presidenti delle sezioni elettorali. La predetta attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura o di detenzione e dovrà essere esibita al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione o al presidente del Seggio speciale, insieme con la tessera elettorale.

4. ELETTORI NON DEAMBULANTI

Per quanto riguarda, invece, l'esercizio del diritto del voto per gli elettori non deambulanti, si richiamano l'articolo 30 della l.r. 28/2007 nonché le disposizioni della legge 15 gennaio 1991, n. 15 ed il disposto di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*.

In particolare, gli elettori non deambulanti, **quando la sede della sezione ove sono iscritti non è accessibile a causa delle c.d. barriere architettoniche, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi altra sezione del comune che si trovi in una sede priva di barriere architettoniche, appositamente segnalata ed arredata**. Ciò previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'Azienda per i servizi sanitari competente, anche in precedenza e per altri scopi, oppure previa esibizione della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'Ufficio.

L'esistenza e l'ubicazione delle sezioni prive di barriere architettoniche devono essere adeguatamente pubblicizzate, attraverso l'affissione dell'idoneo simbolo, allegato alla legge 15/1991, nonché mediante appositi avvisi.

Con l'occasione, si rammenta che i comuni, nei giorni delle elezioni, possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza, anche agli elettori non deambulanti, alle sezioni elettorali (articolo 23 della l. r. 28/2007).

5. VOTO ASSISTITO

Ai sensi dell'articolo 32 della l. r. 28/2007, **i non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità e i cittadini diversamente abili impossibilitati ad esprimere il voto autonomamente possono avvalersi dell'aiuto di un**

accompagnatore e devono essere ammessi al voto assistito previa esibizione di un certificato medico attestante che l'infermità fisica impedisce di esprimere il voto autonomamente.

Si ricorda che, come indicato da costante giurisprudenza, vanno ammessi al voto solo coloro che presentano un'infermità fisica. Non possono, infatti, rientrare nelle fattispecie che consentono il voto assistito le menomazioni che incidono sulla capacità intellettiva, soprattutto se fanno venir meno capacità di scegliere a chi attribuire il proprio suffragio.

L'accompagnatore può essere individuato fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, **le aziende sanitarie, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati nonché delle attestazioni** di cui all'articolo 1 della legge 15/1991 per le ipotesi di cui sopra. Si invitano, pertanto le Aziende per i servizi sanitari in indirizzo, qualora non vi abbiano già provveduto, a comunicare ai comuni di competenza (e, per conoscenza, allo scrivente Servizio) gli orari nei quali – nei tre giorni precedenti il voto – si procederà al rilascio dei certificati sopra indicati e, qualora possibile, anche i nominativi dei medici autorizzati. Un tanto al fine di consentire ai comuni di informare gli elettori interessati.

Si ricorda, inoltre, che la normativa vigente prevede la possibilità dell'annotazione permanente del diritto al voto assistito su richiesta dell'interessato a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale. La richiesta dell'annotazione da parte dell'elettore, che dovrà rientrare nella casistica dei soggetti diversamente abili per cecità, amputazione delle mani, paralisi o altro impedimento di analoga gravità, deve essere corredata da apposita documentazione comprovante tale stato. In particolare, gli elettori non vedenti possono corredare la richiesta di annotazione permanente del diritto al voto assistito anche con la mera esibizione del libretto nominativo di pensione dal quale risulti la loro cecità assoluta.

6) PRINCIPALI INDICAZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO

Ricordato che il 31 dicembre 2022 sono definitivamente cessate le misure legate allo stato d'emergenza per il COVID-19 e considerato che lo Stato non ha adottato per le elezioni amministrative che si tengono nel corso del 2023 previsioni normative specifiche che prevedano l'istituzione dei c.d. seggi Covid o particolari misure volte a raccogliere il voto degli elettori affetti da Covid 19, o sottoposti a misure restrittive sanitarie correlate al COVID-19, si possono solo richiamare di seguito alcune raccomandazioni diramate dal Ministero dell'interno per il tramite delle Prefetture in occasione delle recenti elezioni regionali tenutesi in Lazio e Lombardia.

Le raccomandazioni di carattere igienico-sanitario utili a prevenire la diffusione di malattie infettive, comprese quelle respiratorie, come anche ricordato dal Ministero della Salute, sono le seguenti:

- evitare assembramenti sia all'interno della sezione che nello spazio ad essa antistante;

- garantire ricambi d'aria regolari e sufficienti del locale della sezione, favorendone ove possibile l'aerazione naturale;

- aver cura di lavarsi frequentemente le mani e possibilmente indossare le mascherine, ciò a tutela dei componenti dei seggi.

Si ricorda, altresì, l'obbligo di garantire il rispetto, anche da parte dei componenti dei seggi elettorali, dell'obbligo di utilizzo delle mascherine all'interno delle strutture sanitarie, socio-

sanitarie e socio-assistenziali, considerato che tale obbligo è stato prorogato fino al 30 aprile 2023, in forza dell'ordinanza del Ministro della Salute del 29 dicembre 2022.

*****

Da ultimo, si ricorda ai comuni che presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono "Uffici distaccati" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto) o "Seggi speciali" (sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni Ufficio distaccato o Seggio speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Raffaella Di Martino
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

A:
Sindaci - Vicesindaci - Commissari dei comuni della Regione
Direttori delle ASU:
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC)
Azienda per l'Assistenza Sanitaria Giuliano Isontina (ASU GI)
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Occidentale (ASU FO)
Case circondariali di:
Gorizia
Pordenone
Tolmezzo
Trieste
Udine
e, p.c.:
Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:
Udine
Gorizia
Pordenone
Trieste
Ministero dell'interno – Dipartimento degli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi elettorali